

Sentenza n. 142/2014 pubbl. il 30/01/2014

RG n. 5367/2012

Repert. n. 362/2014 del 31/01/2014

N. R.G. 5367/2012



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 5367/2012

tra

P. S.P.A.

ATTORE

e

L. G.

CONVENUTO

Oggi 30 gennaio 2014 innanzi al dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi:

Per P. S.P.A. l'avv. [redacted]

Per L. G. l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'attore conclude come da foglio che deposita; il convenuto chiede il rigetto della domanda e la rifusione delle spese di lite.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente.

Il Giudice

dott. Gianluigi Morlini



Sentenza n. 142/2014 pubbl. il 30/01/2014

RG n. 5367/2012

Repert. n. 362/2014 del 31/01/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **5367/2012** promossa da:

P.L. S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **D.**, elettivamente domiciliato in **3 42100 REGGIO EMILIA** presso il difensore avv.

ATTORE

contro

L. G. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **D.**, elettivamente domiciliato in **42100 REGGIO NELL'EMILIA**, presso il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

L'attore conclude come da foglio depositato all'odierna udienza; il convenuto chiede il rigetto della domanda e la rifusione delle spese.



- rilevato che, promuovendo la presente controversia, l'attrice P. deduce che L. Gr. esperto finanziario del settore, la contattò e le prospettò la possibilità di accedere ad agevolazioni inerenti i contratti di sviluppo previsti dal D.M. 24/9/2010; che lo stesso Gr. dichiarò di avere verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al finanziamento; che pertanto, il 11/10/2011 fu stipulato tra le parti un contratto che prevedeva la predisposizione della domanda di finanziamento da parte del Gr. ed il pagamento della somma di € 10.000 da parte di P. che la domanda di finanziamento predisposta dal consulente non fu accolta dalla competente agenzia Invitalia, stante sia la sussistenza di errori formali nella compilazione, sia soprattutto la radicale carenza dei requisiti che il consulente aveva invece garantito essere esistenti. Sulla base di tale narrativa e stante l'assoluta inutilità della prestazione del consulente, l'attrice chiede la risoluzione del contratto stipulato *inter partes* per inadempimento del Gr. e la condanna di quest'ultimo a restituire il prezzo pagato di € 10.000.

Costituendosi in giudizio, resiste Gr., argomentando che, sulla base del contenuto del contratto, non spettava a lui valutare l'esistenza dei requisiti per accedere ai finanziamenti; e che comunque, non aveva fornito alcuna garanzia in ordine all'esistenza di tali requisiti.

La causa è istruita con l'esame dell'unico teste indotto da parte attrice;

- ritenuto che, la domanda attorea è fondata, come tale va accolta.

Infatti, per un verso, non è seriamente revocabile in dubbio che tra gli obblighi del professionista, pur in caso di sua mancata espressa previsione, vi sia quello di informare la controparte dell'eventuale inutilità della prestazione resa, ciò essendo dovuto in base al principio di buona fede ed essendo spiegabile in ragione della asimmetria di informazioni che caratterizza il rapporto fra professionista e cliente e che pone quest'ultimo in posizione di inferiorità.

Per altro verso e comunque, anche a volere in mera ipotesi diversamente opinare, l'istruttoria svolta ha comprovato che il Gr. aveva comunque espressamente garantito la presenza dei requisiti



che invece si sono poi rivelati inesistenti, comportando il rigetto della domanda di finanziamento e

l'inutilità della prestazione professionale resa dal consulente (teste V. "il G. si prese tempo per verificare se la nostra tipologia di prodotti di provenienza agricola poteva rientrare nel bando dei contratti di sviluppo, e poi, dopo una decina di giorni, venne in azienda e mi confermò che l'azienda poteva presentare la domanda sulla base dell'indagine che aveva fatto");

- considerato che, sulla base di quanto sopra, non è revocabile in dubbio l'esistenza di un inadempimento contrattuale del G. rispetto a un obbligo di informazione che gli spettava comunque e che in ogni caso aveva espressamente assunto.

Detto inadempimento, che ha reso radicalmente inutile già *ex ante* la prestazione resa, è certamente rilevante *ex art.* 1455 c.c., e rende quindi accoglibile la domandata attorea di risoluzione per colpa *ex art.* 1453 c.c., con conseguente condanna del convenuto a restituire il prezzo ricevuto *ex art.* 1458 c.p.c., oltre interessi moratori al tasso legale dalla stipula contrattuale al saldo;

- osservato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota e con riferimento al vigente D.M. n. 140/2012, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore della vittoriosa parte attrice, tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *petitum* di causa.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra R. s.p.a. e G. L. il 11/10/2011, per inadempimento di G. L.



Sentenza n. 142/2014 pubbl. il 30/01/2014

RG n. 5367/2012

- condanna G. [redacted] restituire a P. [redacted] s.p.a. € 10.000, oltre interessi legali dal 30/01/2014 al 30/01/2014
saldo;

- condanna G. [redacted], I. [redacted] a rifondere a P. [redacted] s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che
liquida in € 250 per rimborsi, € 2.100 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Reggio Emilia, 30/1/2014

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

